

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE IMPRESE CON OLTRE 250 ADDETTI
L.R. 34/2004 – PROGRAMMA 2006/2010 PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – ASSE 6**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale e a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito denominata Finpiemonte)

E

La Banca _____ con sede in _____, _____, _____
rappresentata dal _____
(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

- a) che con D.G.R. n. 40-11444 del 18.05.2009 è stata disposta l'integrazione della misura ANT 2 (Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese), individuata nell'ambito dell'Asse 6 (Interventi anticiclici) del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004), prevedendo l'estensione dell'operatività del Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti e l'entità della dotazione finanziaria iniziale dello stesso, quantificata in € 15.000.000,00;
- b) che con D.G.R. n. 2-12186 del 21.09.2009 si è costituito il Fondo sopra citato a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del suddetto Fondo (successivamente modificato con D.G.R. del 02.11.2009), è stata affidata la gestione del predetto Fondo a Finpiemonte ed è stata demandata alla Direzione Regionale Attività Produttive l'adozione di tutti gli atti necessari del predetto Fondo e l'approvazione del relativo Bando;
- c) che con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 22.10.2009 e successive modifiche e integrazioni a seguito della D.G.R del 02.11.2009, è stato approvato il Bando ed è stata definita la copertura finanziaria della dotazione iniziale stanziata;
- d) che in virtù della L.R. 26 luglio 2007, n. 17, Finpiemonte S.p.A., Società "in house" della Regione Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione dei succitati interventi;
- e) che l'ammontare dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia non potrà essere superiore a 5 volte il valore del Fondo stesso;
- f) che per la gestione della presente Convenzione, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle agevolazioni e saranno gestiti tutti i movimenti contabili derivanti dall'applicazione del Bando.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina la concessione di una garanzia fideiussoria con l'intervento del Fondo di garanzia regionale di cui in premessa (di seguito agevolazione), prestata da Finpiemonte a favore delle imprese con oltre 250 addetti, per le obbligazioni da queste contratte verso la Banca, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nel Bando di cui al punto c) delle premesse.

Art. 3 - (Procedimento per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a Finpiemonte secondo le modalità stabilite nel Bando.
2. I beneficiari, rispettando i termini indicati al punto 11 del Bando, si impegnano a presentare una scheda tecnica dell'operazione finanziaria per cui è richiesta la garanzia pubblica, riportante le caratteristiche tecniche finanziarie dell'operazione (a titolo esemplificativo: importo, durata, condizioni economiche, struttura e periodo di ammortamento, altre garanzie accessorie, ecc.).
3. Presso Finpiemonte è istituito un Comitato tecnico di valutazione delle domande, composto da funzionari di Finpiemonte e della Regione Piemonte, da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie, a cui possono aggiungersi, in qualità di membri tecnici aggiuntivi senza diritto di voto, i rappresentanti della Banca, con il compito di esprimere per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla conformità della domanda stessa alle finalità ed ai requisiti previsti dal Bando in premessa, dichiarando conseguentemente l'idoneità a fruire dei benefici previsti dal Fondo.
4. Si precisa che la garanzia con provvista pubblica può essere concessa esclusivamente per operazioni finanziarie che prevedono:
 - la concessione di nuovi prestiti all'impresa, di durata massima di 36 mesi, a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita da Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1845 cod. civ.;
 - una nuova articolazione delle linee di credito concesse al beneficiario, a condizione che l'ammontare totale dei crediti sia almeno pari al totale delle linee di credito ante nuova articolazione, maggiorato del trenta per cento.
5. Finpiemonte, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di valutazione, provvederà a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l'avvio dell'istruttoria bancaria.
6. La Banca avvierà la propria istruttoria, potrà richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta necessaria e deciderà autonomamente sulle operazioni finanziarie ammesse ai benefici del Fondo in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità ed entro il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione ricevuta da Finpiemonte di cui al punto precedente (salvo proroghe debitamente motivate).

7. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunicherà a Finpiemonte, anche mediante l'utilizzo di moduli standard appositamente predisposti da Finpiemonte (da inviare tramite lettera o fax) quanto segue:
- A. in caso di esito positivo:
- i limiti di disponibilità alla concessione dell'operazione richiesta;
 - i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, etc...);
 - il rating del beneficiario o l'indice PD, cd "Probability of default", o altro parametro equivalente, al fine del raffronto con il rating Standard & Poor's di cui alla *"Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01)* e successivi atti di recepimento e attuazione, per calcolare l'elemento di aiuto pubblico concedibile nella garanzia. Tale dato potrà eventualmente essere fornito a Finpiemonte direttamente dal beneficiario, previa opportuna certificazione di correttezza da parte della Banca; nel caso in cui, per propria policy aziendale, la Banca non possa fornire i dati di cui sopra, Finpiemonte procederà autonomamente, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione, alla determinazione dell'aiuto pubblico concedibile.
- B. in caso di esito negativo: la comunicazione motivata di non conclusione dell'operazione.
8. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 7.A, Finpiemonte concederà l'agevolazione e trasmetterà, mediante formalizzazione scritta appositamente predisposta, il nulla osta alla Banca per il perfezionamento dell'operazione e l'impegno a rilasciare, contestualmente al perfezionamento stesso del contratto di finanziamento bancario o di nuova articolazione delle linee di credito concesse al beneficiario, la garanzia fideiussoria con provvista pubblica.
9. La Banca, accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto con l'impresa, perfeziona l'operazione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmetterà a Finpiemonte copia dei piani d'ammortamento, dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a quanto altro idoneo ad individuare l'operazione garantita.

Art. 4 - (Caratteristiche delle operazioni finanziarie e della garanzia)

1. La garanzia fideiussoria può essere concessa esclusivamente per le operazioni richiamate al precedente articolo 3, comma 4 e con le seguenti modalità:
- al massimo per il 50% del finanziamento nuovo o della nuova articolazione;
 - in ogni caso nel limite di 5 milioni di euro di garanzia per ciascuna impresa ammessa. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo;
 - per la durata massima di 36 mesi. La garanzia pubblica scadrà inderogabilmente trascorsi 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo di questi. In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte. Finpiemonte, in caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° mese, potrà eventualmente

accordare un'estensione temporale della garanzia fideiussoria, salvo richiedere un corrispettivo di mercato per l'estensione di durata della stessa;

- il rimborso parziale del prestito comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, della fideiussione in relazione al progressivo rimborso operato dal beneficiario in favore della Banca;
 - la garanzia fideiussoria riguarda sempre e in ogni caso il capitale preso a prestito dal beneficiario e non si estende ad interessi e/o altri oneri addebitabili allo stesso. I beneficiari si impegnano a postergare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dalla fideiussione regionale prestata per il tramite di Finpiemonte.
2. Le operazioni garantibili di cui al comma 1 possono godere di un periodo di preammortamento non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.
 3. In tutti i casi di cui sopra (art. 3, comma 4), la revoca delle linee di credito operata dalla Banca nei primi 180 giorni di validità della garanzia, ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla fideiussione sul totale delle linee revocate. In ogni caso la garanzia fideiussoria non potrà scendere al di sotto del 30% del finanziamento nuovo o della nuova articolazione di cui al precedente comma 1. Si precisa che, nei primi 180 giorni di validità della garanzia, la revoca parziale o totale delle linee di credito non garantite dalla fideiussione, comporta, obbligatoriamente, anche la revoca di quelle garantite.
 4. La garanzia sarà rilasciata formalmente da Finpiemonte con le modalità di cui sopra, contestualmente al perfezionamento del finanziamento, e trasmessa con apposita lettera raccomandata alla Banca.
 4. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari 1 a 5 per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte, nel limite delle disponibilità del Fondo, che risulta pari a 15 milioni di euro. L'intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione del Fondo secondo quanto indicato nel Bando.
 5. Finpiemonte concederà la garanzia fideiussoria rinunciando al beneficio della preventiva escussione dell'impresa. In caso di inadempimento dell'impresa, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).
 6. Al fine di escutere la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, la Banca si obbliga a:
 - a. comunicare a Finpiemonte le eventuali insolvenze, per ciascun beneficiario, tramite rendicontazione periodica trimestrale con comunicazione scritta, o per posta elettronica;
 - b. comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento; in caso di rinegoziazione della durata e di estensione della stessa la garanzia non sarà automaticamente estesa secondo quanto già previsto dal comma 1 del presente articolo;
 - c. comunicare a Finpiemonte, entro 30 giorni, la richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario dando precisa evidenza delle procedure di recupero avviate.
 7. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 60 giorni dalla revoca dell'agevolazione comunicata da Finpiemonte ovvero dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario per insolvenza e sempre a procedure di recupero avviate, pena la decadenza dalla garanzia stessa.
 8. Nella richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla Banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.

9. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, previo il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, su richiesta della Banca, nel seguente modo:
 - a. nella misura del 60% dell'insolvenza, in acconto, entro 45 giorni dalla richiesta stessa;
 - b. il saldo è corrisposto a intervenuta chiusura o abbandono delle procedure di riscossione coattiva del credito di cui al successivo art. 5 comma 4.

Art. 5 – (Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo)

1. In caso di inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi previsti nel Bando e nella domanda di agevolazione e definiti dal Comitato tecnico di valutazione, Finpiemonte potrà revocare la fideiussione concessa con fondi pubblici.
2. La Banca convenzionata potrà revocare a suo giudizio i finanziamenti bancari concessi, dandone immediata e contestuale comunicazione motivata a Finpiemonte.
3. Finpiemonte conferisce fin d'ora mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme dovute, e non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, avvalendosi anche di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, ritenendo l'operato della Banca per rato e valido, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. Finpiemonte autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito sono interamente a carico della Banca stessa.
4. Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca documentalmente motivata e preventivamente condivisa con Finpiemonte, l'attività di recupero del credito, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, si procederà all'escussione della garanzia in relazione al capitale non rimborsato, con richiesta a Finpiemonte dell'eventuale saldo, ovvero con restituzione alla stessa dell'eventuale eccedenza rispetto all'acconto versato a titolo provvisorio.
5. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire, a Finpiemonte, rendicontazione periodica trimestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
 - a. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario
 - b. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca)
 - c. importo erogato
 - d. importo restituito
 - e. importo residuo da restituire
 - f. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito
 - g. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento

2. La Banca si obbliga altresì, a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l'eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini della decadenza dell'agevolazione pubblica, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere.

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

1. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Finpiemonte. Si precisa che non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte, che in ogni caso si riserva in questa ipotesi la facoltà di revocare la fideiussione.
2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc...), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 8 - (Prova delle somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, a titolo di fideiussione per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 2 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 10 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Art. 11 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 - (Spese)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 13 -(Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
- BANCA _____ presso la propria sede sita in _____

2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

- per FINPIEMONTE:
Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
Fax: 011 54.57.59
- per la BANCA
via _____
fax _____

Torino, _____, _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Inadempienza impresa – Recupero coattivo)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

Art. 9 - (Durata – Recesso)

Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Banca